

ON.LE TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI  
SEZIONE LAVORO

---

**RICORSO IN RIASSUNZIONE EX ART. 414 C.P.C.**

A SEGUITO DI DECLARATORIA DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE

**DEL TAR PUGLIA - BARI**

**N. 00087/2025 REG. PROV. COLL. DEL 22.1.2025 REG. RIC. N. 01479/2024**

**CON ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.**

**ED ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART 151 C.P.C.**

---

**In favore** del Dr. **Michele Damato**, nato in Terlizzi (BA) il 27.10.1985 (c.f.: DMTMHL85R27L109A), residente in Barletta (BT) alla via F. Cafiero n. 9/A, giusta procura<sup>1</sup> per atto separato allegata al presente rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti **Fabio Lofrese** (c.f.: LFRFBNA82R21F915P) e **Sabino Sernia** (c.f.: SRNSBN82P03A285H – p.e.c.: [sabinosernia@mypec.eu](mailto:sabinosernia@mypec.eu)) ed in e presso lo Studio dell'Avv. Fabio Lofrese elettivamente domiciliata, in Bari (70124, BA) alla via Papa Giovanni Paolo I n. 10/D, ove dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e notifica, se telefonica / telematica ai seguenti recapiti: tel. / fax: 0808699570; p.e.o.: [lofrese@demartinolofrese.com](mailto:lofrese@demartinolofrese.com), **p.e.c.: [fabio.lofrese@pec.it](mailto:fabio.lofrese@pec.it)**, qui parte

*ricorrente*

**contro**

- la **Regione Puglia** (c.f.: 80017210727 / p.iva: 01105250722), con sede in Bari (70121, BA) al Lungomare Nazario Sauro nn. 31-33 e domicilio digitale presente nel portale [indicepa.gov.it](http://indicepa.gov.it) presso la p.e.c.: **[protocollogeneralepresidenza@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollogeneralepresidenza@pec.rupar.puglia.it)**, agli atti del giudizio che qui si riassume con l'Avv. **Francesco Maria Settanni** (c.f.: STTFNC81T05H096V – p.e.c.: **[f.settanni.regione.puglia@pec.giuffre.it](mailto:f.settanni.regione.puglia@pec.giuffre.it)**);

- l'**Azienda Sanitaria Locale (ASL) - BT** (c.f.: 90062670725 / p.iva: 06391740724), con sede in Andria (76123, BT) alla via Fornaci n. 201 e domicilio digitale presente nel portale [indicepa.gov.it](http://indicepa.gov.it) presso la p.e.c.: **[protocollo.aslbat@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.aslbat@pec.rupar.puglia.it)**, agli atti del giudizio che qui si riassume con l'Avv. **Andrea Scarpellini Camilli** (c.f.: SCRNDR72R23E625Z – p.e.c.: **[scarpelliniamilli.andrea@ordavvle.legalmail.it](mailto:scarpelliniamilli.andrea@ordavvle.legalmail.it)**), entrambe in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, qui parte

*resistente*

**nonché contro:**

---

<sup>1</sup> Allegato 01: procura speciale



- i Sigg.ri dott. **Fiorella Angela, Messanelli Rita Maria, Ricco Anna Maria, Stringaro Francesco**, in qualità di medici in possesso del CFSMG riferiti al corso 2019/2022, partecipanti, con il ricorrente, alla procedura di assegnazione degli ambiti distrettuali carenti del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta per l'anno 2024, oggetto del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 54 del 4 luglio 2024, verso cui si anticipa istanza di notificazione per pubblici proclami, in questa sede

*controinteressati*

#### SI PREMETTE

**a.** Con ricorso notificato in data 3.12.2024 alla Regione Puglia ed alla ASL BT<sup>2</sup>, in pari data iscritto al n. 01479/2024 reg. ric. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sez. II, l'odierno ricorrente chiedeva l'annullamento

**1.** della deliberazione della Direttrice Generale n. 1743 del 16 ottobre 2024<sup>3</sup>;

**2.** della conseguente deliberazione della Direttrice Generale n. 1898 dell'11 novembre 2024<sup>4</sup>;

**3.** delle conseguenti individuazioni, nomine, assegnazioni e di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, anche odiernamente non conosciuto.

**b.** Con decreto n. 00423/2024 reg. provv. cau. del 5.12.2024<sup>5</sup>, tutt'oggi non eseguito dalla resistente ed appellata ASL BT, il Presidente del TAR Puglia – Bari, Sez. II:

- imponeva alle parti di provvedere alla notificazione per pubblici proclami del ricorso, del decreto di fissazione udienza e degli eventuali e successivi provvedimenti cautelari, entro 20 giorni dalla notifica o comunicazione del medesimo decreto, sul sito web istituzionale della Regione Puglia (che vi provvedeva, su istanza di parte) e della ASL BT (che **non vi provvedeva**, nonostante l'espressa richiesta di parte ricorrente<sup>6</sup>);

- sospendeva “...l'esecutività degli atti impugnati, al limitato fine di consentire un'ammissione con riserva della ricorrente alla procedura di assegnazione degli ambiti distrettuali carenti”. Anche a tanto, la resistente ed appellata ASL BT **non provvedeva**, omettendo di dare esecuzione all'Ordine del Magistrato.

**c.** Costituitesi le resistenti, all'esito della Camera di Consiglio del 14.1.2025, il TAR Puglia – Bari, con sentenza n. **SENTENZA N. 00087/2025 REG. PROVV. COLL. DEL 22.1.2025<sup>7</sup>** resa in forma breve, accolta la relativa eccezione spiegata dalla Regione Puglia, ha “...ritenuto [...di dichiarare] il proprio difetto di giurisdizione spettando

<sup>2</sup> **Allegato 02:** ricorso in copia conforme estratta dal fascicolo telematico del TAR Puglia – BA con procura e relata di notifica | **Allegati 02.1 e 02.2:** messaggi p.e.c. di consegna della notifica ricorso, della procura e della relata di notifica | **Allegato 02.3:** documenti allegati al ricorso

<sup>3</sup> **Allegato 03:** d.d.g. 1743 del 16.10.2024

<sup>4</sup> **Allegato 04:** d.d.g. 1898 del 11.11.2024

<sup>5</sup> **Allegato 05:** decreto cautelare presidenziale

<sup>6</sup> **Allegato 06:** richiesta di notificazione per pubblici proclami

<sup>7</sup> **Allegato 07:** sentenza n. 00087/2025 reg. provv. coll.



la cognizione della presente controversia al giudice ordinario competente per territorio, innanzi al quale potrà essere riassunta a termini di legge. Spese compensate.”.

**c.** La richiamata sentenza è oggetto di gravame innanzi il Consiglio di Stato, interposto al precipuo fine di evitare che sull’impugnativa principale (volta all’annullamento delle richiamate D.D.G. ASL BT) si formasse giudicato esterno opponibile innanzi alla Magistratura Ordinaria. Ciò nondimeno, perdurando l’interesse attuale concreto ed immediato della parte ricorrente ad avversare l’illegittimità del contegno delle resistenti, con il presente atto si andrà a traslare il giudizio, anche solo limitatamente alla parte in cui si contesta l’illegittimità degli atti conseguenti i due sopra richiamati.

- - -

Con il presente atto, quindi, il Dr. Michele Damato

**RIASSUME IL GIUDIZIO INNANZI A CODESTO ON.LE TRIBUNALE**

e ripropone le domande formulate nel ricorso proposto al TAR Puglia – Bari, che di seguito integralmente trascrive.

---

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA  
SEZIONE DI BARI**

- - -

**RICORSO CON ISTANZE CAUTELARI PRESIDENZIALE E COLLEGALE  
E DI NOTIFICAZIONE EX ART. 41 C.P.A.**

- - -

**In favore** del Dr. **Michele Damato**, nato in Terlizzi (BA) il 27.10.1985 (c.f.: DMTMHL85R27L109A), residente in Barletta (BT) alla via F. Cafiero n. 9/A, giusta procura<sup>8</sup> per atto separato allegata al presente rappresentato e difeso dall’Avv. **Fabio Lofrese** (c.f.: LFRFBNA82R21F915P) ed in e presso il suo Studio elettivamente domiciliato, in Bari (70122, BA) alla via Alessandro Maria Calefati n. 177, ove dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e notifica, se telefonica / telematica ai seguenti recapiti: tel. / fax: 0808699570; p.e.o.: [lofrese@demartinolofrese.com](mailto:lofrese@demartinolofrese.com), **p.e.c.:** [fabio.lofrese@pec.it](mailto:fabio.lofrese@pec.it), qui parte

*ricorrente*

**contro**

- la **Regione Puglia** (c.f.: 80017210727 / p.iva: 01105250722), con sede in Bari (70121, BA) al Lungomare Nazario Sauro nn. 31-33 e domicilio digitale presente nel

---

<sup>8</sup> Allegato 01: procura speciale



portale *indicepa.gov.it* presso la p.e.c.:  
**protocollogeneralepresidenza@pec.rupar.puglia.it;**

- l'**Azienda Sanitaria Locale (ASL) - BT** (c.f.: 90062670725 / p.iva: 06391740724), con sede in Andria (76123, BT) alla via Fornaci n. 201 e domicilio digitale presente nel portale *indicepa.gov.it* presso la p.e.c.: **protocollo.aslbat@pec.rupar.puglia.it**, entrambe in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, qui parte

*resistente*

**nonché contro:**

- i Sigg.ri dott. **Fiorella Angela, Messanelli Rita Maria, Ricco Anna Maria, Stringaro Francesco**, in qualità di medici in possesso del CFSMG riferiti al corso 2019/2022, partecipanti, con il ricorrente, alla procedura di assegnazione degli ambiti distrettuali carenti del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta per l'anno 2024, oggetto del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 54 del 4 luglio 2024, verso cui si anticipa istanza di notificazione per pubblici proclami, in questa sede

*controinteressati*

**AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA**

**4.** della deliberazione della Direttrice Generale n. 1743 del 16 ottobre 2024<sup>9</sup>;

**5.** della conseguente deliberazione della Direttrice Generale n. 1898 dell'11 novembre 2024<sup>10</sup>;

**6.** delle conseguenti individuazioni, nomine, assegnazioni e di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, anche odiernamente non conosciuto.

**- FATTO -**

- Con B.U.R.P. n. 54 del 4.7.2024<sup>11</sup> veniva pubblicato il bando degli ambiti carenti del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta, rilevati a norma dell'art. 34, co. 17, ACN 28.4.2022 delle Aziende Sanitarie;

- con domanda del 28.3.2024<sup>12</sup>, ritualmente trasmessa, l'istante (in possesso dei requisiti di cui all'art. 34, co. V, lett. C. dell'ACN 28.4.2022) chiedeva di partecipare all'assegnazione degli ambiti distrettuali carenti del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta per l'Ambito Territoriale di Barletta, pubblicati sul B.U.R.P. n. 22 del 14.3.2024, come successivamente rettificati ed integrati con provvedimento pubblicato nel B.U.R.P. n. 25 del 25.3.2024;

- con deliberazione D.G. n. 819 del 17.5.2024<sup>13</sup>, veniva escluso dal novero degli aspiranti alla copertura dei richiamati ambiti carenti, per non aver correttamente

<sup>9</sup> Allegato 02: d.d.g. 1743 del 16.10.2024

<sup>10</sup> Allegato 03: d.d.g. 1898 del 11.11.2024

<sup>11</sup> Allegato 04: B.U.R.P. n. 54/4.7.2024

<sup>12</sup> Allegato 05: domanda di partecipazione del 28.3.2024

<sup>13</sup> Allegato 06: D.D.G. 819 del 17.5.2024



indicato di voler richiedere l'accesso alla riserva di assegnazione, normata dall'art. 34, co. XV, ACN 28.4.2022;

- per quanto in questa sede d'interesse, il richiamo all'ACN operato nel bando da Codesta Spett.le Amministrazione prevede l'indicazione di cui sopra a pena di **irricevibilità della domanda**. E, difatti, nello stesso modulo di domanda si specifica che l'omessa indicazione *de qua* avrebbe comportato che **la domanda non sarebbe stata valutata**;

- nel successivo BURP n. 54 del 4.7.2024 venivano pubblicati gli ambiti carenti dello stesso ruolo unico di assistenza primaria, rilevati ai sensi dell'art. 34, co. XVII del richiamato ACN;

- l'odierno ricorrente, quindi, in data 17.7.2024<sup>14</sup> avanzava **nuova ed autonoma domanda** di partecipazione all'assegnazione, questa volta correttamente compilata;

- **del tutto incomprensibilmente ed in guisa evidentemente illegittima, con deliberazione della direttrice generale n. 1743 del 16.10.2024, il Dr. Damato si è visto nuovamente escluso dalla procedura con la seguente motivazione: “[...] per mancanza del seguente requisito: i medici iscritti nella graduatoria di riferimento della procedura, non hanno titolo per concorrere all'ammissione degli ambiti carenti residui, come da nota regionale del 04.10.2024, prot. n. 0482111/2024 AOO RP – Classe: 15.15”**;

- con istanza di annullamento in via di autotutela del 11.11.2024<sup>15</sup> a firma dello scrivente, il ricorrente lamentava come la determinazione *de qua* fosse certamente meritoria di strenua censura, giacché illegittima sotto un duplice profilo (che in parte motiva meglio si argomenterà):

- - il primo rinveniente dall'incomprensibilità delle ragioni discendenti dalla richiamata nota prot. 0482111/2024 AOO RP – Classe: 15.15, il cui tenore non è noto, incomprensibile (e, per quanto di ragione, già soltanto per questo illegittima);

- - il secondo, autonomo, radicato nella violazione delle norme pattizie contenute nello stesso ACN, compendiato dalla limitazione dell'accesso esplicitata nella parte motiva dell'esclusione del Damato dalla procedura. Limitazione che non trova fondamento nei precetti portati dalla *lex specialis* che presidia il corretto svolgimento delle procedure di ammissione *de quibus*, invero puntualmente normate dagli artt. 34 e ss, ACN 28.04.2022.

- Nella medesima istanza, oltreché l'annullamento della D.D.G. di cui *supra* sub 1, si chiedeva potersi accedere agli atti ed ai documenti amministrativi, in ispecie alla nota prot. n. **0482111/2024 AOO\_RP – Classe: 15.15. del 04.10.2024**, giacché

<sup>14</sup> Allegato 07: domanda di partecipazione del 17.7.2024

<sup>15</sup> Allegato 08: istanza 11.10.2024 Avv. Fabio Lofrese



presupposta alla determinazione della resistente P.A. di escludere l'istante dalla procedura in argomento.

- Le istanze *de quibus*, veicolate dall'unica e richiamata nota a firma dello scrivente procuratore, restavano (e tutt'oggi permangono) prive di riscontro.

- V'è più: nelle more le resistenti PP.AA. hanno operato la pubblicazione delle graduatorie definitive conseguenti la procedura emarginata ed hanno provveduto alla nomina dei medici sui posti vacanti di cui in narrativa. Il tutto, non curandosi in alcun modo delle doglianze legittimamente avanzate (*inter alia*) dall'odierno ricorrente.

- - -

Gli atti sopra richiamati ed in questa sede avversati si appalesano illegittimi e comunque ingiusti e meritori di censura.

Il tutto per le seguenti e specifiche

-

#### - - RAGIONI IN DIRITTO - -

-

#### **1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 32 E SS, ACN 24.4.2022.**

Sotto altro profilo: la seconda domanda di partecipazione alla procedura di cui in narrativa, ovvero quella avverso il cui provvedimento di diniego si propone odiernamente ricorso, è normata dall'art. 34 dell'ACN tempo per tempo vigente.

In specie, dall'ACN del 28.4.2022 il quale, nei casi di assegnazione di incarichi secondo lo schema di cui ai precedenti artt. 32 e 33, espressamente prevede che si possa accedere alle nomine presentando "*domanda di assegnazione, con apposizione del bollo secondo la normativa vigente*" (art. 34, co. 4).

Sul tema, attenendosi al tenore letterale delle disposizioni in tema di partecipazione a procedure quali quella cui l'odierno ricorrente chiedeva di partecipare, deve così ragionarsi:

- a norma del combinato disposto di cui all'art. 34, co. XVII dell'ACN *infra* richiamato, "*espletate le procedure di cui ai commi precedenti, qualora uno o più incarichi rimangano vacanti, la Regione [...] predispone specifica comunicazione inerente la disponibilità degli incarichi sul proprio sito istituzionale e chiede la pubblicazione del relativo link sul sito della SISAC [...] al fine di favorire la partecipazione di tutti i medici interessati. La Regione rende altresì evidente sul proprio sito la data di pubblicazione da parte della SISAC da cui decorre il termine di 20 (venti) giorni per la presentazione delle domande, in bollo, da parte dei medici, purché non titolari di altro incarico a tempo indeterminato analogo a quello per il quale concorre*";



- a norma del successivo co. XXVII, “*per impreviste vacanze di incarichi o per sopravvenute esigenze straordinarie la Regione, o il soggetto da questa individuato, successivamente alla conclusione delle procedure di cui ai commi 1, 17, 18 e 19, può procedere, in corso d’anno, alla pubblicazione di ulteriori avvisi secondo i termini, i criteri e le modalità determinati nel presente articolo*”.

E, dunque, ove la procedura debba rispettare criteri e modalità determinati nell’art. 34 anche nel caso di pubblicazione di ulteriori avvisi che discendano da impreviste vacanze di incarichi o sopravvenute esigenze straordinarie, allora chiaro è come **non possano escludersi dalla procedura** interessati che abbiano correttamente proposto la relativa domanda, se non laddove difettino dei requisiti per parteciparvi espressamente indicati dai bandi.

Qualsiasi diverso, ulteriore e maggiormente restrittivo condizionamento non trova fondamento giuridico alcuno e si appalesa del tutto illegittimo.

Quale *obiter dictum*, si valorizzi la circostanza per cui consta che solo la Regione Puglia si sia, in argomento, così (erroneamente) determinata, laddove le altre Regioni ed Aziende Sanitarie nazionali, in fattispecie assolutamente analoghe, abbiano (correttamente) sposato la tesi che qui si sostiene.

-

## **2. VIOLAZIONE DELL L. N. 241/1990 PER DIFETTO DI CHIAREZZA E TRASPARENZA, PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI GARANZIA DEL FAVOR PARTECIPATIONIS.**

S’è detto in narrativa che l’istante, dichiarata inammissibile la domanda di partecipazione alla procedura in discussione del 28.3.2024, ha di poi (in data 17.7.2024) prodotto successiva, nuova ed autonoma domanda (ritualmente trasmessa, in uno con i prescritti allegati) discendente dalla insorgenza di ambiti carenti del medesimo ruolo unico di assistenza primaria, rilevanti ai sensi dell’art. 34, co. XVII, dell’ACN 28.4.2022.

Tale domanda deve necessariamente considerarsi “nuova ed autonoma” giacché, attenendosi al tenore letterale delle norme portate dall’ACN e di quelle regolamentari riversate nei bandi, la prima domanda doveva qualificarsi **inammissibile**, e come – *sic et simpliciter* - **non doveva, né poteva, essere suscettibile di valutazione alcuna.**

**Era (e così doveva essere considerata) *tamquam non esset*.**

Ed è questo (ed altro non poteva essere) il motivo per cui il Dr. Damato veniva escluso dalla procedura.

S’intende: la prima domanda deve considerarsi non già rigettata per ragioni di merito, bensì, puramente e semplicemente, come neppure ricevuta, giacché inidonea finanche



a garantire la partecipazione dell'istante alla successiva procedura di formazione delle graduatorie, nomina *etc*

Per converso, la seconda e nuova domanda veniva ammessa, per poi essere respinta (attenendosi al tenore letterale della D.D.G. n. 1743/16.10.2024) sul seguente assunto:

**“[...] per mancanza del seguente requisito: i medici iscritti nella graduatoria di riferimento della procedura, non hanno titolo per concorrere all'ammissione degli ambiti carenti residui, come da nota regionale del 04.10.2024, prot. n. 0482111/2024 AOO RP – Classe: 15.15”.**

Orbene: l'esclusione del Damato dalla procedura – a voler concedere che sia stata legittima con riferimento alla prima domanda, seppur anche in tema concorrano notevoli riserve, assorbite in questa sede dall'illegittimità della seconda esclusione – appare *in nuce* censurabile come indebita, ingiusta e certamente destituita di fondamento giuridico, giacché radica su un atto endoprocedimentale, non *inter partes* idoneo ad assumere valore normativo, né regolamentare, per altro non noto alla parte interessata.

E, tanto, in palese spregio di plurimi precetti normativi portati dalla L. n. 241/1990.

Difatti:

1. la conclusione raggiunta dall'amministrazione *“[...] si è sviluppata in assenza di un corretto contraddittorio procedimentale, atteso che il provvedimento sfavorevole non è stato proceduto da una comunicazione di preavviso ex art. 10-bis, L. 241/1990, comunicazione che avrebbe permesso all'istante di integrare la documentazione e rassegnare informazioni ulteriori [...]”*<sup>16</sup>.

2. La stessa conclusione soggiunge sulla scorta di un atto (la nota interna *infra* richiamata), del cui contenuto il ricorrente non ha contezza – nonostante l'abbia espressamente richiesta, nell'esercizio del proprio diritto (**tutt'oggi negato**) di accedervi – e nei confronti della quale non può assumere alcuna determinazione, né difesa nelle deputate sedi di giudizio, con chiara compressione del proprio diritto di agire o resistere in giudizio. Tanto, infatti, giacché il presupposto di legge in forza del quale il pregiudizio al suo diritto a partecipare alla selezione trova ragione, è deliberatamente taciuto dall'amministrazione resistente, che lo relega negli anfratti di una nota, non ostensibile (e tutt'oggi non palesata).

L'esclusione del candidato dalla procedura è stata, quindi ed evidentemente, resa in guisa tutt'altro che **chiara e trasparente**.

Orbene: ci insegna – *ex plurimis* – il Consiglio di Stato<sup>17</sup>, come i precetti normativi che presidiano le procedure pubbliche debbono sempre essere interpretati nel senso di

<sup>16</sup> T.A.R. Lazio – Roma, Sez. IV *Bis*, n. 3740/2024 reg. ric., n. 20959/2024 reg. prov. coll.

<sup>17</sup> Consiglio di Stato, Sez. V, 8.4.2014 n. 1648 | T.A.R. Lombardia, Sez. IV, 1.3.216 n. 245 | T.A.R. Lazio, Sez. I, 3.5.2010 n. 9134 | T.A.R. Campania – Napoli, Sez. I, 4.5.2007 n. 4729





**consentire la più ampia partecipazione possibile** e di garantire l'affidamento dei concorrenti che si sono attenuti alle espressioni contenute nella *lex specialis*, valendo per l'interpretazione della stessa proprio i principi di trasparenza e chiarezza *ex ante* degli oneri adempitivi del privato.

In tal senso, l'onere di trasparenza e chiarezza non può che postulare scelte provvedimentali garanti, sul piano della effettività, proprio del *favor participationis*.

Scelte provvedimentali che **debbono prevenire ostacoli occulti al diritto di accesso alle procedure**.

In tale perimetro, principale applicazione dei principi sopra enunciati è quello che impone, in presenza di una *lex specialis* che porti clausole equivocate o di dubbio significato, che si preferisca quell'interpretazione che favorisca la massima partecipazione alla gara, concedendo minor rilievo alle formalità inutili.

Il caso che ci interessa pare un caso di scuola e renderebbe ultrane ogni più articolata argomentazione, maggiormente ove si consideri che dinanzi a tale rilievo, già mosso da questa difesa, l'amministrazione ha deliberatamente taciuto ogni riscontro e proseguito nell'*iter* già avviato, giungendo a pubblicare la graduatoria definitiva dei convocati, senza tener minimamente conto della circostanza per cui la propria – inopinata – scelta di escludere il Dr. Damato dalla procedura di assegnazione degli incarichi emergenti sia stata (appunto) fatta discendere non già da una norma (foss'anche regolamentare), ma addirittura da una nota interna il cui tenore non è neppure noto.

Ultroneo ogni superiore argomentare.

- - -

Tanto premesso, il sottoscritto difensore, nella qualità in atti,

#### **CHIEDE**

che Codesto On.le Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e produzione disattesa e reietta,

#### **VOGLIA ANNULLARE**

- la deliberazione della Direttrice Generale n. 1743 del 16 ottobre 2024;
  - la conseguente deliberazione della Direttrice Generale n. 1898 dell'11 novembre 2024;
  - le conseguenti graduatorie;
  - le successive e conseguenti nomine, ove *medio tempore* occorse, quanto meno con riferimento alla specifica posizione cui ambiva l'odierna ricorrente,
  - tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, annessi, connessi, presupposti e conseguenti anche odiernamente non noti,
- dichiarando illegittimi gli atti odiernamente impugnati, per le ragioni di cui in ricorso.



Tanto con vittoria di spese ed onorari tutti di lite, a distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.

- - -

#### **ISTANZA CAUTELARE**

Si avanza formale istanza al Collegio perché voglia **sospendere l'efficacia degli atti impugnati** e contestualmente **disporre l'ammissione del ricorrente alla procedura di cui in narrativa, con conseguente inserimento – anche con riserva – nelle graduatorie, nella posizione spettante secondo la graduazione regolamentare.**

In argomento si rimarca come il *fumus boni iuris* emerga con evidenza dalle censure formulate e come il *periculum in mora* sia *in re ipsa*.

Difatti, ove il Collegio non dovesse sospendere l'esecutività degli atti impugnati, l'istante si troverebbe definitivamente esclusa dalla possibilità di conseguire l'assegnazione del posto cui ambisce, con conseguente ed irreparabile pregiudizio economico e di progressione e crescita professionale.

- - -

#### **ISTANZA DI PRONUNCIA DI DECRETO PRESIDENZIALE**

Sulla scorta delle medesime ragioni sopra esposte, considerato per un verso che si è già provveduto alla assegnazione degli ambiti distrettuali carenti del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta per l'anno 2024, ma che e per altro verso la nomina è occorsa da tempo sufficientemente breve perché la procedura, corretta nelle sue fasi patologiche, possa garantire il giusto assetto degli aspiranti secondo merito e la conseguente, corretta offerta, con la giusta continuità, del servizio pubblico, si rende indispensabile che la concessione dell'invocata misura cautelare avvenga nel più breve tempo possibile, anche *inaudita altera parte*.

Confidando nell'accoglimento dell'istanza, ove ritenuto d'uopo, si chiede di essere sentiti in Camera di Consiglio, anche prima della decisione cautelare monocratica.

- - -

#### **ISTANZA EX ART. 41 C.P.A. PER LA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI**

Considerato come:

- il Giudice possa prescrivere ed autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in ragione della sussistenza di particolari circostanze od esigenze di maggiore celerità;
- atteso che nel caso in oggetto il ricorso volge, *inter alia*, a riconoscere il diritto dell'istante all'inserimento nelle graduatorie formatesi all'esito della procedura oggetto del BURP di cui in narrativa;
- quindi che dovrà integrarsi il contraddittorio con tutti gli aspiranti alla stessa, che potrebbero in ipotesi ritenersi (e *supra* così sono stati considerati) controinteressati;
- per l'effetto, il ricorso dovrà a questi essere notificato;



- non sia revocabile in dubbio l'oggettiva difficoltà nel reperire i dati anagrafici completi, quindi i recapiti utili alla notificazione, di tutti i controinteressati sopra nominati;
- la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltreché incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di candidati destinatari della medesima;
- sotto altro profilo, che la tradizionale notifica per pubblici proclami, oltreché oltremodo onerosa, non apparirebbe idonea allo scopo<sup>18</sup>, non potendosi ragionevolmente invocare un onere di diligenza media del cittadino potenziale resistente di prendere costante visione del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U. e, per converso, che il sito istituzionale delle resistenti amministrazioni è invece costantemente seguito da tutti gli interessati, anche quale strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti,

#### **SI FA ISTANZA**

all'Ill.mo Giudicante perché, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi di cui all'art. 41 c.p.a., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U.

#### **VOGLIA AUTORIZZARE**

la notificazione del presente ricorso:

1. quanto alla Regione Puglia ed alla Azienda Sanitaria Locale BAT, a mezzo p.e.c. come per legge;
2. quanto ai controinteressati, disponendo che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza, oltre eventuali e successivi provvedimenti cautelari favorevoli, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ciascuna amministrazione resistente, mediante inserimento dei seguenti dati:
  - a. autorità giudiziaria innanzi la quale si procede;
  - b. nome del ricorrente ed indicazione delle amministrazioni intimare;
  - c. sunto dei motivi di ricorso;
  - d. testo integrale del ricorso e pedissequi decreto di fissazione d'udienza e provvedimenti cautelari se favorevoli.

- - -

#### **IN VIA ISTRUTTORIA**

Si deposita documentazione indicata nelle note a piè pagina ed in separato foliaro.

- - -

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del T.U. sulle Spese di Giustizia, si dichiara che **il valore della presente controversia è indeterminabile** e che trattandosi di

---

<sup>18</sup> Consiglio di Stato, 19.2.1990 n. 106



pubblico impiego è dovuto il contributo unificato in misura pari ad €325,00, che si versa contestualmente all'iscrizione del presente ricorso al ruolo.

- - -

Salvezze tutte.

Bari, 28 novembre 2024

Avv. **Fabio Lofrese**

*f.to digitalmente*

---

Conseguentemente ed in coerenza con il ricorso promosso innanzi il TAR Puglia – Bari, Il Dr. Michele Damato

**RICORRE**

a Codesto On.le Tribunale intestato perché, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione e produzione disattesa e reietta, in accoglimento delle domande spiegate dalla ricorrente e ferme le istanze tutte già in quella sede spiegate e qui ad intendersi ribadite e reiterate,

- - -

**IN VIA PRELIMINARE**

- **VOGLIA DICHIARARE INFONDATO il lamentato difetto di legittimazione della Regione Puglia**, invocato innanzi la Magistratura Amministrativa, considerando come il bando della ASL BAT con cui è stata indetta la graduatoria ha come suo presupposto la pubblicazione da parte della Regione Puglia, Ufficio Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sul BURP 54 del 4.7.2024 “...degli ambiti carenti del ruolo unico d'assistenza primaria a ciclo di scelta ai sensi dell'ART. 34, co. 17 dell'ACN 28.04.2022 dalle Aziende Sanitarie, residui anno 2024”;

- - -

**IN VIA CAUTELARE**

anche “*inaudita altera partem*”, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., **VOGLIA ORDINARE L'IMMISSIONE DEL RICORRENTE NELLA GRADUATORIA DI ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI DISTRETTUALI** per cui è causa, nelle more della definizione del presente giudizio e, ciò, considerato e valorizzato:

- che con il decreto cautelare presidenziale richiamato in atti, in seno al giudizio quivi riassunto, il TAR Puglia – Bari ha già accolto la domanda di misura cautelare spiegata dall'odierna parte ricorrente, per quanto di ragione;
- che per effetto dell'art 11, co. VII, c.p.a., le misure cautelari perdono la loro efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di



giurisdizione del Giudice che le ha emanate, ma che **le parti possono riproporre le medesime domande cautelari al giudice munito di giurisdizione**;

- che permane l'urgenza della questione, così come *fumus boni iuris* e *periculum in mora*, quest'ultimo maggiormente considerata la sussistenza del grave ed irreparabile pregiudizio che rinviene dall'immissione in servizio dei concorrenti ammessi alla graduatoria da cui è stata illegittimamente esclusa l'odierna parte ricorrente e la sussistenza di carenza di posti vacanti a concorso per la qualifica professionale di Medico di Medicina Generale, acquisita *ex parte qua* dopo un lungo ed impegnativo ciclo di studi;

- **che il decreto cautelare presidenziale de quo è stato tout court IGNORATO dalla resistente ASL BT, che non vi ha dato esecuzione.**

- - -

#### **IN VIA PRINCIPALE**

##### **VOGLIA ANNULLARE**

- la deliberazione della Direttrice Generale n. 1743 del 16 ottobre 2024;
  - la conseguente deliberazione della Direttrice Generale n. 1898 dell'11 novembre 2024;
  - le conseguenti graduatorie;
  - le successive e conseguenti nomine, ove *medio tempore* occorse, quanto meno con riferimento alla specifica posizione cui ambiva l'odierna ricorrente,
  - tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, annessi, connessi, presupposti e conseguenti anche odiernamente non noti,
- dichiarando illegittimi gli atti odiernamente impugnati, per le ragioni di cui in ricorso. Tanto con vittoria di spese ed onorari tutti di lite, a distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.

- - -

#### **QUINDI, NEL MERITO**

disapplicare le deliberazioni di cui in narrativa, **ACCERTARE E DICHIARARE**, per quanto in parte motiva argomentato, **IL DIRITTO DELLA PARTE RICORRENTE ALL'IMMISSIONE NELLA GRADUATORIA D'ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI CARENTI RESIDUI DELL'ASL BT DI CUI È CAUSA**, condannando le resistenti, ciascuna per quanto di propria spettanza e competenza, ad adottare i conseguenti e dovuti provvedimenti.

- - -

#### **IN VIA ISTRUTTORIA**

si offre documentazione come indicata a piè di pagina, con ogni e più ampia riserva di integrazione all'esito del contegno processuale di controparte, nei termini e limiti di legge.



- - -

**ISTANZA DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO A MEZZO DI NOTIFICAZIONE**

**PER PUBBLICI PROCLAMI.**

Si chiede all'Ill.mo Tribunale adito di autorizzare la notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante **notifica per pubblici proclami** da effettuarsi presso il siti istituzionali delle Amministrazioni resistenti.

- - -

Tutto quanto sopra, con vittoria di spese ed onorari di giudizio, a distrarsi in favore degli scriventi procuratori, antistatari.

- - -

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile, per cui sconta il contributo unificato – versato contestualmente all'iscrizione al ruolo – per €259,00 per la fase di merito e per ulteriori €259,00 per la fase cautelare.

- - -

Bari – Trani, data pari al deposito.

**Avv. Fabio Lofrese**

*f.to digitalmente per il Collegio Difensivo*

